

numero			Bellinzona
119	cl	1	21 gennaio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

All'
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Sezione EIA e ordinamento del
territorio
3003 Berna

e-mail: Elisabeth.Suter@bafu.admin.ch

Procedura di consultazione federale Indagine conoscitiva relativa alla modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Egregi signori,

facciamo riferimento alla vostra lettera del 3 novembre 2014 con la quale ci avete sottoposto il progetto di modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA). Ringraziamo per l'opportunità di poterci esprimere in merito.

La modifica segue l'entrata in vigore, il 1° giugno 2014, della Convenzione di Aarhus e delle conseguenti modifiche della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

Oltre agli adeguamenti formali utili all'applicazione di questi nuovi dispositivi, sono proposte delle modifiche specifiche per taluni tipi d'impianto, che consistono essenzialmente nell'aggiornamento dell'allegato dell'OEIA tramite l'aggiunta di 10 nuovi tipi d'impianto e l'adeguamento delle soglie quantitative per altri 5 tipi d'impianto.

La necessità, l'impostazione e gli obiettivi della revisione sono condivisi dallo scrivente Consiglio.

Nel merito delle singole categorie d'impianto riteniamo di osservare quanto segue.

- **21.2** (*Impianti termici per la produzione di energia*): Condividiamo l'abbassamento della soglia, da 100 a 50 MWth, per gli impianti termici per la produzione di energia tramite combustione o pirolisi a partire da vettori energetici fossili. Nondimeno, la soglia rimane ampiamente superiore rispetto a quella vigente per gli impianti che producono energia tramite combustione o pirolisi a partire da vettori energetici rinnovabili. Riteniamo che questa differenza dia una connotazione negativa ai vettori energetici rinnovabili. Proponiamo pertanto di stabilire la soglia a 20 MWth per tutti gli impianti del tipo 21.2.
- **21.3** (*Centrali idroelettriche con una potenza installata di oltre 3 MW*): Siamo del parere che di principio ogni decisione necessaria alla realizzazione di un impianto contemplato nell'allegato OEIA debba svolgere un esame, conforme alla fase. Nel Cantone Ticino gli impianti idroelettrici gestiti dal Cantone tramite le Aziende elettriche ticinesi non necessitano di una concessione¹. La formulazione proposta permetterebbe di fatto la realizzazione di nuovi impianti gestiti in proprio dal Cantone o la modifica sostanziale di tali impianti esistenti senza svolgimento dell'EIA, e contraddirebbe in tal modo gli art. 1-2 OEIA. Proponiamo la seguente spiegazione riguardante la procedura: "Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 LF del 22 dic. 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, LUF) o procedura determinata dal diritto cantonale se non è prevista una concessione. Nel caso in cui i Cantoni abbiano definito due fasi: 2a fase: determinata dal diritto cantonale".
- **70.15** (*"Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m³"*): Oltre al trattamento superficiale con vasche, esistono tecniche di trattamento in continuo di superfici metalliche, senza vasche. A nostro avviso, simili impianti dovrebbero parimenti essere inclusi nella cifra 70.15. Chiediamo l'aggiunta di: "... o con trattamento in continuo".
- **70.22**: diversamente dagli altri tipi d'impianti, nel caso degli "*Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)*" la soglia proposta si basa su un quantitativo di latte ricevuto, piuttosto che sul potenziale tecnico dell'impianto. Il quantitativo di latte ricevuto è soggetto a variazioni (a dipendenza delle forniture), rendendo arduo il chiarimento sull'assoggettamento all'EIA. Proponiamo la seguente formulazione: "*Impianti di trattamento e trasformazione del latte con una capacità di produzione superiore a 200 t al giorno*". A questo modo la definizione si allinea con le altre definizioni nell'allegato OEIA, sempre basate sulla capacità produttiva.
- **80.9** (*"Impianti di estrazione o ricarica artificiale delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi"*): condividiamo la soglia proposta di 10 milioni di metri cubi.

In aggiunta alle modifiche proposte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ci permettiamo di aggiungere la seguente osservazione relativa alle categorie d'impianto non contemplate nelle modifiche proposte nella revisione.

- **40.4 - 40.6** (*Discariche per materiali inerti, reattore o per sostanze residue*): La recente proposta di revisione totale dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) propone una nuova suddivisione delle tipologie di discariche. Più concretamente, sono

¹ Art. 2 cpv. 1 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque (RL 9.1.6.1)
> http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/09_09

proposti 5 tipi di discariche (A-E²) al posto delle attuali 3 categorie (inerti, scorie, reattore). Nella misura in cui queste categorie saranno riprese nell'OTR aggiornata, raccomandiamo di riprendere le nuove tipologie delle discariche nell'allegato dell'OEIA, mantenendo la soglia di più di 500'000 m³ per il tipo A e il tipo B.


Nella prassi accade spesso che il Servizio cantonale per la protezione dell'ambiente sia chiamato a esprimersi sulla necessità di svolgere l'EIA per progetti in allestimento. Nel caso degli impianti industriali la risposta è talvolta incerta. Si auspica pertanto, tramite un aggiornamento del Manuale EIA³ (Modulo 2, cap. 2.2), di estendere la descrizione dei principi e dei criteri applicabili per gli impianti industriali (cifra 7 dell'allegato OEIA) e segnatamente per le nuove tipologie, onde assicurare un'applicazione coerente nei vari cantoni.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Dipartimento territorio, Residenza (dt-sg@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente, Residenza (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo, Residenza (dt-spaas@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

² Discarica tipo A= discarica per materiale di scavo non inquinato, B=discarica per materiali inerti, C=discarica per sostanze residue, D=discarica per scorie, E=discarica reattore.

³ > <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01067/index.html?lang=it>